



BANDO DELLE "MISURE FORESTALI" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N. 31 ART. 25 E 26.

ANNO 2020

PARTE PRIMA

INTERVENTI, SOGGETTI BENEFICIARI, RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

Gli interventi promossi nascono dall'esigenza di garantire la gestione sostenibile delle risorse forestali del territorio della Comunità Montana, attraverso la realizzazione di interventi finalizzati alla protezione, conservazione, valorizzazione degli ecosistemi forestali, alla tutela della biodiversità, alla protezione dei versanti per accrescerne la stabilità, nonché al mantenimento dei livelli occupazionali e della qualità della vita nelle aree montane.

1.2 Territorio di Applicazione

Gli interventi devono essere realizzati sul territorio dei Comuni di montagna della Lombardia, come classificati da ISTAT.

Gli interventi possono essere realizzati nei Comuni compresi nel territorio della Comunità Montana di Valle Trompia con esclusione del comune di Concesio.

1.3 Azioni attivate e beneficiari

Di seguito si specificano quali azioni, tra quelle previste dalla d.g.r. n. X/6527 del 28 aprile 2017, potranno essere attivate nel 2020:

Codice Azione	Azione	Beneficiari
2	Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate	Selvicoltori, ossia proprietari e/o conduttori, pubblici e privati (esclusi i Consorzi Forestali)
3	Sistemazioni Idraulico-Forestali (SIF)	Enti pubblici (su reticolo idrografico minore)
4	Miglioramenti forestali	Persone fisiche proprietari e/o conduttori di terreni forestali silvicoltori pubblici e privati ¹
5	Taglio esotiche a carattere infestante	Selvicoltori, ossia proprietari e/o conduttori, pubblici e privati (esclusi i Consorzi Forestali)
6	Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali	Comuni, Comunità Montane e soggetti privati gestori delle infrastrutture viarie di uso collettivo inserite nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) approvati

¹ Sono conduttori di superfici forestali coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, diritto reale, concessione, contratto a titolo oneroso o gratuito, affitto, comodato, ecc.) hanno i mappali catastali inseriti nel fascicolo aziendale (decreto 5490/2015) alla data di apertura del bando da parte della Comunità Montana.

² Riconosciuti da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008



7	Costruzione di strade agro-silvo-pastorali di classe III	Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane
9	Predisposizione e aggiornamento Piani di Assestamento Forestale ²	Comuni e imprese proprietarie o conduttrici di boschi
10-11	Aggiornamento dei Piani di Indirizzo Forestale e dei Piani della Viabilità Agro-Silvo-pastorale ivi contenuti	Comunità Montane, Parchi regionali
12	Promozione di forme di utilizzazione boschiva previste dai Piani di Assestamento Forestale	Imprese boschive lombarde iscritte all'Albo delle imprese boschive della Regione Lombardia o con analoghe qualifiche attestate da altre Regioni o Stati Membri dell'UE.

1.4 Condizioni per tutte le azioni

- 1) Tutti gli interventi (eccetto quelli di azione 9, 10-11 per i quali si rimanda alla normativa specifica) devono essere accompagnati da un progetto di intervento, redatto da un dottore forestale o da altro professionista abilitato e competente per legge, anche qualora non sarebbe necessario in base alle Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007);
- 2) L'esecuzione degli interventi deve essere diretta da un professionista abilitato e competente per legge;
- 3) Tutti gli interventi che prevedono il taglio di alberi in bosco devono essere preceduti dalla presentazione di una apposita istanza a SITaB che indichi che l'intervento è finanziato dagli artt. 25-26 l.r. 31/2008, selezionando nell'apposita sezione la voce a finalità statistica " L.R. 31/2008 ART. 25-26 (BANDI MONTAGNA 2019-2021)";
- 4) Salvo per le azioni 10-11, è necessario il "Parere di compatibilità degli Enti gestori delle aree protette e dei siti natura 2000" dettagliato nel paragrafo successivo;
- 5) Qualora interventi di Azione 2,4,5 o 12 siano effettuati in boschi classificati dai Piani di Indirizzo Forestale come aree assoggettabili alla trasformabilità areale (a finalità agricola, ambientale o paesaggistica), i boschi oggetto di contributo sono riqualificati, con procedura di rettifica, fra i boschi non trasformabili o fra i boschi assoggettabili alle sole trasformazioni speciali, a seconda del Regolarmento del PIF.
- 6) Il ricavato della vendita del materiale legnoso va detratto dall'ammontare della spesa per la quale è richiesto il saldo.

1.5 Parere di compatibilità degli Enti gestori delle aree protette e dei siti natura 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi regionali, nazionali o riserve naturali o in siti natura 2000, il richiedente che intende presentare la domanda di contributo provvede ad acquisire un parere di compatibilità all'ente gestore delle predette aree, inviando allo stesso via PEC copia del progetto. Gli Enti gestori esprimono il parere di compatibilità entro i termini previsti dalla normativa vigente, o in mancanza entro 30 giorni.

Il parere ha come oggetto la compatibilità dell'intervento proposto con:

- Le misure di conservazione delle zone facenti parte della rete natura 2000;
- Gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali.

La richiesta di parere deve essere allegato alla domanda di aiuto; il parere dovrà pervenire comunque alla Comunità Montana entro 30 giorni dal ricevimento del decreto di concessione dell'aiuto.

In caso di presentazione di progetto esecutivo, il parere è assolto dalle eventuali autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore che dichiara la compatibilità dell'intervento proposto con le misure di conservazione delle zone facenti parte della rete natura 2000 e gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali.

² L'Azione 9 della d.g.r. n. X/6527/2017 "Predisposizione e aggiornamento piani di assestamento forestale" viene attivata nel 2018 esclusivamente per l'aggiornamento dei Piani di Assestamento Forestale scaduti.



1.6 Interventi non ammissibili per tutte le azioni

Non possono essere finanziati;

1. gli interventi iniziati prima della presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese sostenute per la redazione del progetto e le analisi preliminari;
2. gli interventi che beneficiano del sostegno previsto da altri finanziamenti;
3. gli interventi con un parere contrario espresso dall'ente gestore del sito "Natura 2000", del parco regionale o nazionale o della riserva naturale nel cui territorio rientri, eventualmente, l'area d'intervento, come indicato nel paragrafo 1.5;
4. gli interventi in contrasto con le prescrizioni delle "Norme Forestali Regionali" (r.r. 5/2007) e con le eventuali deroghe concesse con deliberazione di Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008;
5. gli interventi di Azione 2a, 2b e 4 che non siano esplicitamente previsti dai Piani di Assestamento Forestale approvati o in mancanza dai Piani di Indirizzo Forestale approvati e vigenti;
6. gli interventi di Azione 12 che non siano previsti dai Piani di Assestamento Forestale approvati;
7. tutti gli interventi in contrasto con le indicazioni degli "indirizzi selvicolturali" o "modelli selvicolturali" dei Piani di Indirizzo Forestale, salvo diversa prescrizione del Piano di Assestamento Forestale eventualmente presente;
8. gli interventi che prevedano l'impiego di specie non autoctone, di piante di provenienza non certificata nonché di specie non comprese nell'allegato C del r.r. 5/2007 o di specie esotiche invasive di cui alla l.r. n. 10 del 31 marzo 2008, o comunque non adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e tali da non soddisfare requisiti ambientali minimi;
9. gli interventi che prevedono l'impiego di specie vietate per motivi sanitari o fitosanitari dal Servizio Fitosanitario Regionale o delle competenti autorità fitosanitarie unionali o statali;
10. gli interventi di compensazione a seguito di trasformazione del bosco (art. 8 del d.lgs. 34/2018 e art. 43 della l.r. 31/2008);
11. le opere dovute o prescritte per compensazione di impatti ambientali in genere;
12. gli interventi ricadenti all'interno del "Tessuto Urbano Consolidato" di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005;
13. gli interventi ricadenti all'interno di boschi suscettibili di trasformazione ordinaria a finalità urbanistica, a finalità di cava o miniera, a finalità di impianti sciistici come perimetrati dai Piani di Indirizzo Forestale;
14. in generale opere che non si configurano come interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità (es. opere di difesa antivalanghe).

1.7 Dotazione finanziaria e ammontare dell'aiuto

La dotazione finanziaria per l'apertura del bando è costituita da:

somma trasferita da Regione Lombardia alla Comunità Montana e che ammonta a **240.628,88 euro**.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100% della spesa ammessa per l'azione 2,3 e 4 con un limite massimo di spesa di 25.000,00 € mentre per le azioni 6 e 9 nella misura massima dell'**80%** della spesa ammessa, con un limite massimo del contributo erogabile pari a euro 30.000,00 per la azione 6 ed euro 35.000,00 per l'azione 9.

1.8 Disposizioni in merito agli obblighi derivanti dalla normativa sugli Aiuti di Stato

Le presenti procedure sono redatte nel rispetto della Decisione della Commissione Europea n. C(2017) 17715 final del 9 marzo 2017 in merito all'Aiuto di Stato Italia (Lombardia) -

SA.46096 (2016/N) "Disposizioni attuative quadro Misure Forestali" e del regolamento (UE) n. 1407/2013.

I contributi dell'Azione 2 (Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate), dell'Azione 3 (Interventi di Sistemazione Idraulico-Forestali), dell'Azione 4 (Miglioramenti forestali), dell'Azione 5 (Taglio esotiche a carattere infestante), dell'Azione 6 (Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali) e dell'Azione 7 (Realizzazione di strade agro-silvo-pastorali) non saranno concessi alle imprese in difficoltà così come definite dall'art. 2, paragrafo 14, del predetto Reg. UE n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione. I richiedenti le misure dovranno obbligatoriamente, pena l'inammissibilità della domanda, sottoscrivere apposita autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 (modello Allegato A).

I contributi da assegnare per le Azioni 9 (Predisposizione e aggiornamento dei Piani di Assestamento Forestale) e 12 (Promozione di forme di utilizzazione boschiva previste dai Piani di Assestamento e di Indirizzo Forestale) dovranno rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e i richiedenti, in fase di presentazione della domanda, dovranno compilare obbligatoriamente la dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in *de minimis* (modello Allegato B), dichiarando quali *de minimis* gli siano stati assegnati e in quale posizione si trovino rispetto alla definizione di impresa unica di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Il contributo richiesto nell'ambito del presente bando non è cumulabile con altri aiuti concessi conformemente ad altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari, né con *de minimis* che possano intervenire sugli stessi costi ammissibili.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di altre fonti di aiuto diverse dal presente bando deve, in caso di ammissione a finanziamento, optare per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, informando la Comunità Montana. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

Non sarà concesso alcun contributo per capitale circolante e altri costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 52 della legge 234/2015 e del D.M. 115/2017, le Comunità Montane sono individuate quale soggetto responsabile della verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti e della registrazione dei beneficiari e dei contributi nei pertinenti registri SIAN e RNA.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le disposizioni inerenti agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Aiuti di Stato:

Codice Azione	Azione	Normativa UE di riferimento	Registro beneficiari	Autocertificazioni da allegare alla domanda	Verifiche che esegue la PA
2,3,4,5,6,7	Varie	SA.46096 (2016/N)	SIAN	Aiuti di stato (Allegato A)	<ul style="list-style-type: none"> • imprese in difficoltà • cumulo aiuti, • <i>de minimis</i>, • Visura Deggendorf



9	Predisposizione e aggiornamento Piani di Assestamento Forestale	Reg. (UE) 1407/2013 <i>de minimis</i>	RNA	<i>de minimis</i> (Allegato B)	<ul style="list-style-type: none">• cumulo aiuti,• <i>de minimis</i>
10-11	Piani di Indirizzo Forestale e Piani VASP ivi contenuti	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, art. 107 c.1	L'Azione non costituisce "Aiuto di Stato" e pertanto non sono previsti controlli in merito		<ul style="list-style-type: none">•
12	Promozione di forme di utilizzazione boschiva previste dai Piani di Assestamento e di Indirizzo Forestale	Reg. (UE) 1407/2013 <i>de minimis</i>	RNA	<i>de minimis</i> (Allegato B)	<ul style="list-style-type: none">• cumulo aiuti,• <i>de minimis</i>

Ovvero i soggetti richiedenti agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione del regime di aiuto di stato SA.46096 (2016/N) devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 come da allegato A riguardanti:

- la dichiarazione dei contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse;
- l'attestazione di non rientrare tra le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014.

I soggetti richiedenti agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 devono sottoscrivere le dichiarazioni come da allegato B ai sensi del DPR n. 445/2000 riguardanti:

- l'attestazione di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- la dichiarazione su eventuali aiuti *de minimis* ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti;
- l'attestazione della posizione in merito alla definizione di impresa unica di cui all'art. 2 «definizioni» par. 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Per quanto attiene al regime di aiuto di stato SA.46096 (2016/N) non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.



**BANDO DELLE "MISURE FORESTALI" AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N. 31 ART. 25 E 26.**

ANNO 2020

PARTE SECONDA

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

PREMESSA

La Regione Lombardia con D.d.s. 19 giugno 2020 n. 7172 (pubblicata sul BURL serie Ordinaria n° 26 del 23 giugno 2020), vista anche la d.g.r. n. x/6527 del 28 aprile 2017 ha approvato il piano di riparto delle risorse (con uno stanziamento a favore della Comunità Montana di **euro 240.628,88**), le procedure per l'apertura dei bandi per l'anno 2020 e l'impegno delle risorse a favore delle Comunità Montane.

La definizione dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto, l'istruttoria delle istanze, i controlli e il pagamento dei contributi sono in capo alla Comunità Montana, in qualità di Ente forestale cui sono state assegnate le funzioni relative alla gestione dei fondi in materia forestale (art. 34 della l.r. 31/2008).

1 Bando

La Comunità Montana di Valle Trompia emana il presente bando, definendo le azioni finanziabili, la percentuale di contributo, nei limiti dei massimali delle disposizioni attuative regionali, nonché i criteri per la selezione delle domande.

La Comunità Montana rende pubblico il bando a tutti i soggetti interessati, nei modi previsti dalla normativa vigente, oltre che tramite affissione dello stesso all'albo pretorio della Comunità Montana per tutta la durata di apertura del bando.

La Comunità Montana informa dell'approvazione del bando Regione Lombardia (DG Agricoltura, DG ENTI Locali e DG Ambiente), ERSAF quale gestore di siti natura 2000, i Comuni nonché le Associazioni di categoria più rappresentative (Coldiretti, Confagricoltura, CIA), ARIBL, Associazione Consorzi Forestali, gli Ordini e Collegi professionali maggiormente interessati.

Il mancato rispetto delle presenti procedure e disposizioni nell'allestimento del bando da parte della Comunità Montana comporterà la revoca del finanziamento assegnato, anche nel caso lo stesso fosse già stato impegnato o erogato a favore dei beneficiari finali.



1.1 Azioni attivate

Il presente bando prevede l'attivazione delle seguenti azioni.

Azione 2 PREVENZIONE E RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE

Azione 4 MIGLIORAMENTI FORESTALI

Azione 3 SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI

Azione 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

Azione 9 PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE

Il presente bando obbligatoriamente prevede il finanziamento della sola prima domanda in graduatoria di questa Azione.

Nella parte terza del bando sono dettagliate le schede di azione di cui sopra.

1.2 Integrazione con risorse proprie della Comunità Montana

La Comunità Montana non integra lo stanziamento regionale con proprie risorse finanziarie aggiuntive.

1.3 Criteri di selezione

Il presente bando definisce i criteri per la formazione delle graduatorie e i relativi punteggi.

I punteggi di selezione devono rispettare i vincoli normativi, dando pertanto priorità, compatibilmente col rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per ogni azione, ai seguenti interventi:

- a) "Indispensabili" rispetto a quelli "Utili" in base ai Piani Forestali;
- b) "Urgenti" rispetto a quelli "mediamente urgenti" in base ai Piani Forestali;
- c) Di filiera, ai sensi dell'art. 2 c.2 e art. 11 c.3 bis della l.r.31/2008;
- d) I cui beneficiari sono imprese agricole condotte da giovani di età inferiore a quaranta anni, ai sensi dell'art. 8 c.3 bis della l.r. 31/2008;
- e) Realizzati direttamente dai proprietari interessati, a quelli realizzati dalle aziende agricole e dai consorzi forestali operanti nei territori oggetto degli interventi, nonché agli interventi realizzati secondo tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi dell'art. 50 c.10 della l.r. 31/2008;
- f) Nel territorio delle riserve e dei parchi di interesse regionale, ai sensi dell'art. 3 c.1 della l.r. 86/1983.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità sono formulati su base oggettiva verificabile e posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Per tutte le tipologie di azione la Comunità Montana stabilisce il punteggio massimo raggiungibile.

Per ogni tipologia la Comunità Montana stabilisce un punteggio minimo sotto il quale la domanda, pur in presenza di istruttoria positiva, non sarà finanziata.

Le modalità di attribuzione dei punteggi sono descritte all'interno della scheda di azione.



2 Presentazione delle domande

2.1 Chi può presentare domanda e a quale Ente

I soggetti che possono presentare la domanda di aiuto sono specificati, sotto la voce "Beneficiari", nella tabella di cui al paragrafo 1.3 della Parte Prima dedicata a interventi, soggetti beneficiari e risorse.

I richiedenti devono preventivamente aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dalla Regione Lombardia.

La domanda va presentata alla Comunità Montana nel cui territorio ricade l'intervento o la maggior parte di esso in termini di spesa richiesta.

Qualora fosse la Comunità Montana a richiedere l'aiuto (Azioni 2, 3 e 6), il ricevimento dell'istanza e il trattamento della stessa sarà affidato a Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale (UTR) competente per territorio.

2.2 Tempi e modalità di presentazione

Le domande di aiuto devono essere presentate nell'ambito del bando della Comunità Montana dal **15 luglio 2020 al 30 settembre 2020**. Vanno presentate esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema Informativo **SISCO** della Regione Lombardia.

La domanda può essere compilata e presentata direttamente dai richiedenti interessati oppure da altri soggetti dagli stessi delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema.

Al modello di domanda informatizzata si accede via internet, a partire dall'indirizzo <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (CRS) abilitata oppure dal al portale della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO);

La domanda si intende regolarmente presentata quando è stata compilata, chiusa e inviata elettronicamente alla Comunità Montana quale Ente competente **entro le ore 12.00 del 30 settembre 2020**. Tutte le domande che, dopo tale data, non sono state chiuse a sistema, sono da considerarsi non valide e, pertanto, non ricevibili dalla Comunità Montana.

Modalità di presentazione:

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al portale della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO);
- registrarsi con le modalità indicate sul sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>. Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e le sue Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, la Provincia di Sondrio, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- accedere alla domanda per gli aiuti **articolo 25-26** l.r. 31/2008, indirizzandola alla Comunità Montana di competenza o, per le Comunità Montane, a Regione Lombardia;
- scegliere una delle Azioni previste dal Bando della Comunità Montana competente;
- compilare la domanda in tutte le sue parti, chiudere la procedura e scaricare il report in formato PDF;



- sottoscrivere il file scaricato, **senza aprirlo**, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte di uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La sottoscrizione della domanda, nonché quella dei documenti allegati, con le specifiche previste al successivo punto 3.4, deve essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), e del Dlgs n. 82/2005. È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti);
- caricare a sistema in SISCO la domanda sottoscritta con le modalità sopra riportate: il sistema al momento del caricamento della domanda firmata la valida e le attribuisce la data e l'ora, minuto e secondo di presentazione.

La domanda s'intende regolarmente presentata con l'avvenuta validazione da parte del Sistema Informativo di Regione Lombardia, **purché questa avvenga entro il termine stabilito dal Bando della Comunità Montana di competenza. In caso di mancata validazione, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.**

La data e l'ora di presentazione saranno oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

Nell'ambito del presente bando, ciascun richiedente può presentare un massimo di 2 (due) domande, di cui non più di 2 (due) per la stessa azione. Ogni domanda di finanziamento deve riguardare un'unica azione ed un singolo intervento.

In caso di presentazione di due domande, sulla seconda al punteggio complessivo acquisito verrà applicato un abbattimento del 30%.

2.3 Documentazione da allegare alle domande

Alla domanda presentata informaticamente e trasmessa alla Comunità Montana, con le modalità sopra descritte, deve essere allegata la seguente documentazione:

1. progetto/relazione inerente ai lavori e altra documentazione tecnica o amministrativa stabilita dalla Comunità Montana in relazione alla tipologia d'intervento.
Il progetto deve contenere la cartografia in formato "Shapefile" georeferenziata in sistema geodetico UTM32/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono richiesti i lavori;
2. computo metrico estimativo e quadro economico. Per i prezzi si deve fare riferimento esclusivamente al "**Prezzario delle opere forestali**" approvato da Regione Lombardia con decreto n. 3709/2016 e sue successive modifiche o integrazioni;
3. autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della domanda, solo se il richiedente non è proprietario dei terreni o della strada;
4. per interventi previsti all'interno di aree protette o in siti "Natura 2000", parere di cui al paragrafo 1.5 della Parte Prima dedicata a interventi, soggetti beneficiari e risorse;
5. dichiarazione sostitutiva del richiedente per la concessione di Aiuti di Stato (Allegato A);
6. dichiarazione sostitutiva del richiedente per la concessione di Aiuti in *de minimis*, solo per le Azioni 9 e 12 (Allegato B);
7. dichiarazione sostitutiva del richiedente riguardo all'ammissibilità/detraibilità dell'IVA tra le spese sostenute per gli interventi (Allegato C);



8. per gli interventi in aree soggette a Piano di Assestamento vigente, dichiarazione di rispetto degli obblighi di cui all'art. v45 del r.r. 5/2007 (allegato G).

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta o si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, la Comunità Montana ne chiede il completamento entro 10 giorni, trascorsi i quali pronuncia la non ricevibilità della domanda, dandone comunicazione al richiedente.

Ai fini dell'ammissione all'istruttoria, tutta la documentazione prevista dal bando delle Comunità montane deve essere allegata alla domanda e caricata a sistema in formato compresso e non modificabile (ad es. PDF, JPEG, p7m e zip).

Il progetto e altri elaborati tecnici prodotti da professionisti vanno inseriti in pdf e firmati elettronicamente o digitalmente.

La cartografia va allegata come poligoni digitali in formato "Shapefile" georeferenziata in sistema geodetico UTM32N WGS84 e non deve essere firmata digitalmente o elettronicamente.

Documentazione incompleta

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta o si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, l'Ente competente ne chiede via pec il completamento entro 10 giorni, trascorsi i quali pronuncia la non ricevibilità della domanda, dandone comunicazione al richiedente.

2.4 Errore palese

Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda di aiuto, compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere rilevati agevolmente nella domanda stessa.

Sono considerati errori palesi:

- gli errori di compilazione della domanda, che risultano evidenti in base ad un esame minimale della stessa (ad es. un codice statistico o bancario errato);
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (ad es. dati contraddittori tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata).

Qualora il richiedente chieda a SISCO una percentuale di contributo errata, diversa dalla percentuale spettante in base al bando della Comunità montana, quest'ultima corregge d'ufficio la percentuale, senza necessità di presentazione della domanda di errore palese.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente l'aiuto e viene inoltrata alla Comunità Montana che, effettuate le verifiche, autorizza o nega la correzione dell'errore.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

3 Istruttoria delle domande

3.1 Modalità di istruttoria e comunicazione degli esiti

La Comunità Montana competente provvede a scaricare dal sistema le domande e ad attribuire il numero di protocollo, secondo le proprie modalità ed avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco; in caso la domanda sia presentata alla Regione Lombardia, il numero di protocollo viene invece attribuito da parte del sistema SISCO. Gli allegati caricati in Sisco non sono modificabili e vengono conservati a sistema. Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. La Comunità Montana (o la Regione Lombardia) verificano che le domande siano state presentate a SISCO entro i termini previsti dal Bando. Le domande presentate prima del termine di apertura del bando e dopo la



scadenza del termine di chiusura sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.

L'istruttoria delle domande è effettuata:

- dalla Comunità Montana competente per territorio;
- da Regione Lombardia, UTR competente, quando il richiedente il contributo è la Comunità Montana.

Le Comunità Montane e la Regione Lombardia provvedono a svolgere l'istruttoria delle domande sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO).

L'istruttoria tecnico-amministrativa prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle disposizioni attuative regionali e nel bando della Comunità Montana;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto;
- la determinazione della spesa ammissibile¹ a finanziamento e del contributo concedibile;
- un sopralluogo, se ritenuto necessario.

A conclusione dei controlli sopra richiamati la redazione, da parte del funzionario incaricato, tramite la procedura SISCO, del **verbale di istruttoria** iniziale, di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale sono indicati:

- il punteggio complessivo assegnato;
- l'importo della spesa ammessa (spesa totale);
- l'importo della spesa ammissibile a contributo (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna misura dal Bando della Comunità Montana);
- eventuali prescrizioni tecniche relative all'intervento previsto (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
- l'importo del contributo concedibile;
- in caso d'istruttoria con esito negativo, devono essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

In caso di istruttoria con esito positivo, deve essere allegato al verbale, caricandolo in SISCO, il documento denominato "Dettaglio attribuzione punteggio", recante i punteggi attribuiti relativamente ai singoli criteri di priorità.

Il verbale, firmato digitalmente dal funzionario istruttore e, se la procedura interna della Comunità Montana lo richiede, dal responsabile, deve essere caricato su SISCO.

L'Ente istruttore invierà, tramite PEC, il verbale istruttorio ai richiedenti, che, entro 10 giorni dall'invio del verbale, possono presentare, tramite PEC, un'istanza di riesame ai sensi della legge 241/1990. Gli Enti valutano la richiesta di riesame e concludono l'istruttoria della domanda motivandone l'accoglimento o il non accoglimento.

A seguito delle osservazioni il funzionario incaricato effettua una revisione dell'istruttoria in Sisco dando conto delle osservazioni stesse e motivando in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che ha presentato le osservazioni.

3.2 Approvazione degli esiti istruttori

¹ Per i prezzi si deve fare riferimento al "Prezzario delle opere forestali" approvato da Regione Lombardia con decreto n. 3709/2016.



Entro il 15 novembre 2020, la Comunità Montana provvederà ad approvare, con proprio provvedimento, i seguenti elenchi, redatti secondo i modelli forniti (Allegato D):

- a. elenco delle domande con esito istruttorio negativo;
- b. graduatoria delle domande con esito istruttorio positivo, ordinate secondo il punteggio assegnato e con l'indicazione per ciascuna domanda di:
 - importo totale richiesto;
 - importo totale della spesa ammessa;
 - punteggio assegnato;
 - contributo concesso, per le domande finanziate;
 - fonte di finanziamento, specificando i fondi regionali e i fondi propri, provenienti dal riparto regionale o dalla Comunità Montana.

Alle domande ammesse a finanziamento dovrà essere assegnato il **Codice Unico di Procedimento (CUP)**, al fine di garantire la tracciabilità delle spese. Il CUP è assegnato dalla Comunità Montana ai soggetti privati, mentre i soggetti di diritto pubblico provvedono in autonomia a "staccarlo".

Gli elenchi di cui sopra dovranno essere trasmessi, tramite PEC, a agricoltura@pec.regione.lombardia.it e anticipato via email (non pec) a foreste@regione.lombardia.it Regione Lombardia - D.G. Agricoltura entro il 31 dicembre 2020.

3.3 Comunicazione di ammissione a finanziamento

La Comunità Montana pubblicherà il provvedimento e gli elenchi di cui al paragrafo precedente ed entro 10 giorni dalla data di approvazione della graduatoria comunicando ai beneficiari l'ammissione a finanziamento, tramite PEC, precisando i tempi di presentazione dell'eventuale progetto esecutivo, la tempistica relativa all'esecuzione dei lavori, eventuali prescrizioni e obblighi.

3.4 Validità delle domande

Le domande mantengono validità per 24 mesi, a partire dalla data di chiusura del bando per la presentazione delle istanze di aiuto.

A seguito di rinunce da parte di beneficiari ammessi al finanziamento, la Comunità Montana utilizzerà gli importi per finanziare ulteriori domande ammissibili, secondo l'ordine con cui sono presenti nella graduatoria approvata e pubblicata.

4 Iter progetti esecutivi

4.1 Presentazione dei progetti esecutivi

I beneficiari che non hanno presentato il progetto esecutivo o che, pur avendolo presentato, sono tenuti a modificarlo o ad integrarlo a seguito dell'istruttoria, devono consegnare il progetto esecutivo, corredato delle eventuali autorizzazioni previste e, nel caso di beneficiari pubblici, anche dell'atto formale di approvazione, entro il termine di **120 giorni** decorrente dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento.

Nel caso di soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, i progetti devono essere redatti in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici (d.lgs. 50/2016) e di sicurezza dei cantieri di lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

4.2 Verifica dei progetti esecutivi



La Comunità Montana procederà alla verifica, con particolare attenzione alla congruità con quanto indicato nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento, alla completezza degli elaborati progettuali e alla presenza della necessaria documentazione (autorizzazioni, pareri ecc.). Il funzionario incaricato esprime il proprio parere tramite la stesura di un verbale di verifica del progetto esecutivo.

4.3 Comunicazione in merito ai progetti esecutivi

Al termine della valutazione del progetto esecutivo la Comunità Montana invia ai beneficiari, tramite PEC, una comunicazione con i seguenti elementi:

- il quadro economico del progetto, l'importo della spesa ammessa e del relativo contributo;
- la tempistica relativa all'esecuzione dei lavori ed alla rendicontazione delle spese sostenute;
- le eventuali prescrizioni e gli obblighi stabiliti nell'esecuzione degli interventi;
- le modalità e i tempi di erogazione del contributo, per l'eventuale anticipo o il SAL e per il saldo finale.

5 Esecuzione dei lavori

5.1 Denuncia di taglio informatizzata

Tutte le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi, previste nell'ambito degli interventi ammessi a finanziamento, devono essere accompagnate da una denuncia di taglio bosco, presentata con la modalità informatizzata SITaB, prevista dall'art. 11 del r.r. 5/2007 e, ove richiesto, da successiva autorizzazione da parte dell'Ente forestale.

La denuncia, compilabile dagli operatori abilitati, all'indirizzo internet <http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it>, deve essere presentata successivamente alla domanda di aiuto e obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori e deve indicare gli estremi del bando di finanziamento e l'esecutore materiale dei lavori in bosco.

La domanda di taglio deve essere corredata:

- di un progetto di taglio anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali il progetto è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007;
- della documentazione tecnico-amministrativa prevista dalle disposizioni attuative della Comunità Montana.

5.2 Varianti in corso d'opera

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario; rientrano tra le varianti anche il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale.

Non sono considerate varianti:

- 1-le modifiche tecniche di dettaglio di ciascun intervento approvato, fra le quali
 - a) esecuzione dei medesimi lavori con utilizzo di costi differenti;
 - b) trasposizioni di superfici all'interno delle medesime particelle o fra le particelle oggetto di domanda, a condizione che non cambi l'intervento previsto e le trasposizioni non comportino ulteriori vincoli;
 - c) altre situazioni indicate nel presente bando.
- 2- le soluzioni tecniche migliorative degli interventi approvati.

Non sono autorizzabili le varianti che comportino:

- 1) modifiche agli obiettivi e alle caratteristiche degli interventi tali da decurtare il punteggio assegnato alla domanda e portarla fuori dall'elenco delle domande ammesse a contributo;



- 2) che non rispettano condizioni, limiti e divieti delle disposizioni attuative regionale o del presente bando.

Le richieste di variante in corso d'opera possono essere presentate alla Comunità Montana, in caso di accertata necessità e se strettamente conformi alle disposizioni previste in materia di lavori pubblici. I costi delle varianti non possono essere finanziati dai ribassi d'asta in caso di appalti.

Anche i beneficiari non tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, nel caso si verifichi la necessità di apportare modifiche alle opere o ai lavori previsti, devono presentare richiesta alla Comunità Montana.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda ammessa a contributo, accompagnata da una relazione tecnica che motivi le modifiche da apportare e dal quadro di confronto tra la situazione prevista e quella che si determina a seguito della variante (Allegato E).

Le spese sostenute per le varianti non autorizzate non saranno riconosciute.

Il beneficiario deve inoltrare alla Comunità Montana o alla Regione Lombardia, tramite procedura SISCO, un'apposita domanda di autorizzazione alla variante, allegando la seguente documentazione firmata digitalmente dal soggetto che l'ha formulata:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 2.

L'Ente competente verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in SISCO il beneficiario alla presentazione della domanda di variante. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SISCO, alla Comunità Montana o alla Regione Lombardia un'apposita domanda di variante corredata da:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 2;
3. documentazione di cui al precedente punto 3.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta.

La domanda di variante sostituisce la domanda iniziale.

L'istruttoria della domanda di variante viene eseguita sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO).

5.3 Proroga ultimazione lavori

In presenza di fondate motivazioni, può essere concessa una sola proroga del termine di ultimazione dei lavori, fatto salvo che gli interventi si dovranno concludere nei tempi necessari per consentire il controllo dei lavori effettuati e la liquidazione dei contributi da parte della Comunità Montana entro il termine stabilito di cui al paragrafo 10.

5.3 Cambio beneficiario

Successivamente al provvedimento di approvazione dell'elenco dei beneficiari e di assunzione dell'impegno di spesa è possibile effettuare la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario, mediante l'attivazione di un'apposita procedura su SISCO.



Il cessionario (subentrante) deve presentare a SISCO una richiesta di autorizzazione a subentrare alla domanda di finanziamento del cedente, allegando la documentazione attestante:

1. la titolarità del cessionario al subentro, tramite l'acquisizione dell'azienda; in caso di subentro per morte del beneficiario, il cessionario dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare AGEA n. 2016.16382 per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare;
2. l'impegno da parte del cessionario a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
3. la rinuncia del contributo da parte del cedente.

La Comunità Montana istruisce la richiesta di autorizzazione, verificando:

1. la titolarità del cessionario al subentro;
2. il possesso da parte dello stesso dei requisiti previsti dalle disposizioni attuative regionali e dal Bando per l'accesso al contributo.

L'esito della valutazione può comportare: l'autorizzazione o la non autorizzazione al subentro. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la Comunità Montana comunica l'esito dell'istruttoria, allegando copia del relativo verbale. Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

In caso di accoglimento delle osservazioni, la Comunità Montana ne dà comunicazione al richiedente, invitandolo a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

La Comunità Montana, in caso di accoglimento della richiesta, autorizza attraverso la specifica funzione del sistema informativo SISCO la presentazione da parte del cessionario della nuova domanda di finanziamento, con le modalità previste al precedente par. 3.

La Comunità Montana istruisce, con le modalità previste al precedente par. 4, la nuova domanda di finanziamento presentata dal cessionario, attribuendo il relativo punteggio. Possono verificarsi i seguenti due casi:

- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è uguale o superiore a quello della domanda del cedente o comunque superiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, il cessionario subentra al cedente e deve essere aggiornato il provvedimento di ammissione a finanziamento, indicando la percentuale di finanziamento e il contributo spettante, che non può essere in ogni caso superiore a quello del cedente;
- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, la Comunità Montana provvede a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e revocando il contributo al cedente.

In entrambi i casi, la Comunità Montana dà comunicazione dell'esito dell'istruttoria al beneficiario e alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi.

Qualora il cessionario venga ammesso a finanziamento, la **Comunità Montana** inserisce il nuovo beneficiario nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento. La Comunità Montana procede inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, alla registrazione in SIAN della nuova concessione, previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN del Codice Univoco interno di concessione a conferma dell'avvenuta registrazione.

6 Spese ammissibili ed erogazione dei contributi

Le spese ammissibili per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisto dei materiali sono indicate nei paragrafi relativi a ciascuna Azione (Parte Terza del presente bando).



6.1 Spese generali

Sono ammissibili le spese per:

- a. la progettazione degli interventi comprese le analisi tecniche specialistiche ritenute necessarie dal progettista o imposte dalle Autorità;
- b. la predisposizione delle linee d'indirizzo per la stesura del piano di sicurezza del cantiere e di coordinamento, quando previsto dalla normativa;
- c. la direzione dei lavori, anche in caso di lavori in amministrazione diretta.

Le spese generali **non possono superare il 15 % dell'importo dei lavori**, calcolato al netto dell'IVA².

Le spese devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi ai servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento e possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti alla predisposizione del progetto.

6.2 IVA

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo nel caso in cui il beneficiario non possa recuperarla, in virtù della propria natura giuridica e delle attività svolte.

All'atto della domanda di finanziamento, il richiedente dovrà dichiarare la sua posizione nei confronti dell'IVA (Allegato C).

6.3 Pagamenti

Le operazioni di pagamento dell'anticipo, dello stato di avanzamento e del saldo possono avvenire, da parte dell'Ente responsabile dell'erogazione, solo a seguito:

- dell'effettuazione della "Visura Deggendorf" sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, a verifica di quanto dichiarato dal beneficiario;
- della registrazione dell'importo erogato sul citato Registro, ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012;
- della presentazione della "certificazione antimafia", ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 Codice Antimafia, ove richiesta.

Dei predetti controlli e dell'effettuazione della registrazione dei dati nel pertinente Registro, ne viene data evidenza nell'atto di erogazione del contributo.

6.4 Anticipo

E' possibile richiedere l'erogazione di un anticipo del contributo nella misura massima dell'50% dell'importo del contributo concesso.

Alla richiesta devono essere allegati:

- polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Ente competente per un importo pari all'anticipazione concessa, eventualmente maggiorata di un ulteriore 10% comprensivo delle spese a carico dell'Ente e degli interessi legali; solo per i beneficiari pubblici, in alternativa alla fidejussione, dichiarazione della Tesoreria dell'Amministrazione di impegno a versare l'importo all'Ente competente;

² Le spese di progettazione del personale interno degli Enti Pubblici possono essere riconosciute fino ad un massimo del 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara "esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo" svolte dal personale interno, secondo quanto stabilito dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016.



- atti formali di adozione del progetto esecutivo dei lavori e contratto d'appalto, per i beneficiari pubblici;
- certificato di inizio lavori firmato dal Direttore dei lavori.

6.5 Stato di avanzamento dei lavori (SAL)

I beneficiari, che non hanno richiesto e ottenuto l'anticipo, possono richiedere il pagamento di uno stato di avanzamento dei lavori (SAL). L'importo relativo agli stati di avanzamento sarà commisurato ai costi sostenuti per i lavori effettivamente realizzati e potrà essere erogato a partire dalla rendicontazione di un importo pari ad almeno il 30% della spesa ammessa.

Per il pagamento del SAL, il beneficiario deve fare richiesta, allegando la seguente documentazione:

- atti formali di adozione del progetto esecutivo dei lavori e il contratto d'appalto, per i beneficiari pubblici;
- certificato di inizio lavori firmato dal Direttore dei lavori;
- stato di avanzamento dei lavori firmato dal Direttore dei lavori;
- documenti³ comprovanti la spese effettivamente sostenute (mandati di pagamento quietanzati, fatture quietanzate, tracciabilità dei pagamenti, liberatorie) e, per i lavori in amministrazione diretta o eseguiti direttamente dal privato conduttore o da impresa boschiva, prospetti analitici come indicato al successivo paragrafo 6.7.

La concessione del pagamento del SAL è possibile a seguito di controllo in loco del funzionario incaricato dell'Ente competente.

6.6 Saldo

A lavori ultimati, i beneficiari dovranno presentare alla Comunità Montana la domanda di accertamento finale e di contestuale pagamento del saldo⁴, allegando la documentazione di seguito indicata:

- contabilità finale, approvazione e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- documenti⁵ attestanti le spese sostenute (mandati di pagamento quietanzati, fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, tracciabilità dei pagamenti, ecc.) e, per i lavori in amministrazione diretta o eseguiti direttamente dal privato conduttore o da impresa boschiva, prospetti analitici come indicato al successivo paragrafo 6.7.
- dichiarazione del beneficiario di non aver richiesto altri contributi per l'intervento (modello Allegato F) oppure copia delle rinunce ad altri contributi;
- documentazione richiesta dalla normativa per la liquidazione dei contributi pubblici (DURC, antimafia, ecc.);
- ulteriore documentazione prevista dalle disposizioni attuative della Comunità Montana;
- copia del contratto d'appalto nel caso di beneficiari pubblici, se non ancora consegnato;
- copia degli atti amministrativi di affidamento dei lavori e della progettazione;
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima e dopo gli interventi;
- solo per le Azioni 4 (Miglioramenti forestali) e 12 (Utilizzazioni boschive), cartografia in formato "Shapefile" georeferenziata in sistema geodetico UTM32/WGS84, indicante l'area precisa (poligono o tratti stradali) in cui sono stati eseguiti i lavori oggetto del contributo.

La Comunità Montana effettuerà l'accertamento su tutte le domande, compreso il controllo in loco dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

³ I documenti comprovanti le spese sostenute devono riportare il CUP assegnato alla domanda ammessa a finanziamento.

⁴ Il ricavato della vendita del materiale legnoso va detratto dall'ammontare della spesa per la quale è richiesto il saldo.

⁵ I documenti comprovanti le spese sostenute devono riportare il CUP assegnato alla domanda ammessa a finanziamento.



Il funzionario incaricato redige il verbale di controllo finale, nel quale riporta gli esiti degli accertamenti e l'Ente procede poi alla liquidazione del contributo, comunicando al beneficiario l'entità del saldo ed eventuali obblighi.

6.7 Saldo dei lavori realizzati in amministrazione diretta o direttamente dal privato conduttore o impresa boschiva

Gli Enti Pubblici, che per effettuare i lavori in amministrazione diretta si avvalgono di personale proprio, devono comprovare i costi del personale mediante prospetti analitici, sottoscritti dal dirigente/responsabile dell'Amministrazione, che attestino:

- il costo orario o giornaliero del personale impiegato, su base nominativa, con l'indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla definizione di tale costo;
- il numero di ore o giornate in cui il personale su base nominativa è stato utilizzato per l'intervento e la distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell'anno;
- i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso.

I lavori effettuati direttamente dal privato conduttore o dall'impresa boschiva possono essere rendicontati esclusivamente se presenti fra le voci di costo del "Prezzario delle opere forestali" approvato da Regione Lombardia con decreto n. 3709/2016 e sulla base di un computo analitico.

Sia per i lavori in amministrazione diretta che nel caso di lavori effettuati direttamente, la spesa per l'acquisto dei materiali deve essere comprovata da mandati di pagamento, fatture, liberatorie e documentazione bancaria necessaria per la tracciabilità dei pagamenti. Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.

6.8 Svincolo della polizza fideiussoria

La polizza fideiussoria è svincolata dalla Comunità Montana tramite apposita autorizzazione di svincolo, a seguito del nulla osta del funzionario incaricato. La richiesta di svincolo viene inviata al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

7 Decadenza e rinuncia

7.1 Decadenza

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- mancato rispetto delle condizioni, limiti e divieti previsti per le singole Azioni;
- mancato rispetto dei termini di inizio e di conclusione degli interventi, stabiliti dal bando della Comunità Montana;
- realizzazione di investimenti con spesa ammessa inferiore alla soglia minima indicata per le singole azioni;
- mancata presentazione della contabilità finale entro il termine stabilito dalla Comunità Montana, necessario per consentire il controllo dei lavori effettuati e la liquidazione degli aiuti;
- violazione del divieto di cumulo con altre fonti di finanziamento;
- mancato rispetto del periodo di mantenimento delle opere realizzate nell'ambito dell'Azione 3 (SIF) e dell'Azione 6 (Manutenzione strade);
- non veridicità delle dichiarazioni presentate, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000.

Nel caso in cui a seguito di un controllo si evidenzino irregolarità tali da comportare la decadenza di una domanda di aiuto, la Comunità Montana comunica la revoca del contributo al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 31/2008.

In caso di indebito percepimento per falsa dichiarazione, l'Ente istruttore provvede ad erogare la sanzione amministrativa ex L. 898/1986.

7.2 Rinuncia

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo ovvero in tutto o in parte alla realizzazione del progetto devono darne immediata comunicazione alla Comunità Montana, mediante PEC.

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore (eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, non prevedibili pur con la dovuta diligenza) e che impediscono al beneficiario di adempiere agli obblighi e agli impegni previsti.

La rinuncia non è ammessa qualora la Comunità Montana abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, quando la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

8 Svolgimento dei controlli

Se l'Ente istruttore dispone di personale a sufficienza e' opportuno che tutti i controlli previsti a carico di una domanda non siano effettuati dallo stesso funzionario dell'Ente competente, ma che vi sia alternanza di funzionari diversi, in particolare tra le fasi di istruttoria per la concessione del contributo (verifica della domanda e del progetto) e di accertamento degli interventi realizzati (verifica finale).

Regione Lombardia, al fine di verificare l'attuazione delle presenti procedure, potrà effettuare a sua discrezione accertamenti presso gli uffici degli Enti e presso i beneficiari finali degli aiuti. Per la verifica dell'obbligo di accantonamento dei proventi dei Piani di Assestamento, Regione Lombardia potrà avvalersi del supporto di ERSAF o di convenzioni coi Carabinieri Forestali o la Guardia di Finanza.

I controlli potranno essere a campione per la verifica del presente bando e sua coerenza con le disposizioni attuative regionali. Se a seguito di tali controlli si ravvisassero irregolarità si procederà alla revoca del finanziamento, maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati.

9 Rendicontazione e monitoraggio della spesa da parte della Comunità Montana

9.1 Monitoraggio annuale

La Comunità Montana ha l'obbligo di fornire alla Regione Lombardia tutti i dati di monitoraggio fisico e di realizzazione entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo, utilizzando obbligatoriamente il modello predisposto dalla D.G. Agricoltura.

La Comunità Montana deve dichiarare l'esatto ammontare delle economie di impegno e delle economie di spesa che devono essere restituite a Regione Lombardia.

In fase di monitoraggio finale degli interventi dovrà essere trasmessa alla D.G. Agricoltura la cartografia in formato "Shapefile" georeferenziata in sistema geodetico UTM32/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono stati effettuati i lavori⁶.

⁶ Regione Lombardia utilizzerà le cartografie per produrre uno strato informativo riportante i boschi oggetto di contributo pubblico, che sarà pubblicata sul Geoportale regionale.

9.2 Rendicontazione finale

I lavori finanziati con il riparto 2019 devono essere liquidati dalla Comunità Montana entro il **31 dicembre 2022** e devono essere rendicontati alla D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi entro il **31 gennaio 2023**.

I lavori finanziati con il riparto 2020 devono essere liquidati dalla Comunità Montana entro il **31 dicembre 2023** e devono essere rendicontati alla D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi entro il **31 gennaio 2024**.

I lavori finanziati con il riparto 2021 devono essere liquidati dalla Comunità Montana entro il **31 dicembre 2024** e devono essere rendicontati alla D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi entro il **31 gennaio 2025**.

I fondi non impegnati e le economie di spesa riscontrate in sede di accertamento finale dovranno essere restituite alla Regione Lombardia secondo le modalità che verranno comunicate dalla Struttura competente della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

10 Riepilogo tempistica

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma delle principali fasi dell'iniziativa relativamente all'annualità 2020

Apertura bandi (presentazione domande a SISCO)	15 luglio 2020
Chiusura bandi	30 settembre 2020
Approvazione graduatorie da parte degli Enti competenti e impegno a favore dei beneficiari ammessi a finanziamento	15 novembre 2020
Invio delle graduatorie a DG Agricoltura	31 dicembre 2020
Invio monitoraggio annuale a DG Agricoltura	31 gennaio 2021
Termine per la liquidazione ai beneficiari	31 dicembre 2023
Termine per la rendicontazione alla DG Agricoltura	31 gennaio 2024

11 Passaggio da SIARL a SISCO

Nel 2020 è stato effettuato il passaggio da SIARL a SISCO per la presentazione delle domande di aiuto. Le domande presentate a SISCO dovranno essere gestite informaticamente anche per le fasi successive (domande di pagamento, varianti, cambio beneficiario) e relative istruttorie.

12 Riparti

Le somme di competenza degli anni 2020 ed eventualmente 2021 saranno ripartite da Regione Lombardia alle Comunità Montane appena ricevuti i monitoraggi di cui al paragrafo 9, nonché gli altri monitoraggi previsti (autorizzazione alla trasformazione del bosco e interventi compensativi, proventi dei piani di assestamento, sanzioni introitate per danni ai boschi e ai terreni soggetti a vincolo idrogeologico).



BANDO DELLE "MISURE FORESTALI" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N. 31 ARTT. 25 E 26.

ANNO 2020

PARTE TERZA

SCHEMA DELLE AZIONI FINANZIABILI

Per una maggiore corrispondenza con le disposizioni regionali, le azioni finanziabili con il seguente programma sono state indicate con la numerazione adottata dalla Regione Lombardia.

AZIONE 2

PREVENZIONE E RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE

Beneficiari

Selvicoltori ossia proprietari e/o conduttori di terreni forestali pubblici e privati (esclusi i Consorzi Forestali). Sono conduttori di superfici forestali coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, diritto reale, concessione, contratto a titolo oneroso o gratuito, ecc.) hanno i mappali catastali inseriti nel proprio fascicolo aziendale (decreto 5490/2015) alla data di apertura dei bandi da parte della Comunità Montana.

Localizzazione degli interventi

Gli interventi dovranno essere effettuati in aree interessate da schianti da vento durante l'evento calamitoso "Tempesta Vaia" avvenuto il 28-29 ottobre 2018 che non abbiano già ricevuto altre forme di contributo per la tipologia di intervento richiesto. L'ammissibilità dell'area di intervento verrà verificata dall'Ente nel corso dell'istruttoria della domanda. Per le superfici private saranno ammessi a finanziamento solo gli interventi relativi a danni segnalati alla Comunità Montana tramite protocollo nei mesi di ottobre e novembre 2018.

Tipologie d'intervento

- Interventi di taglio e asportazione di piante danneggiate da avversità biotiche abiotiche (Tempesta Vaia del 29-30 ottobre 2018);
- Interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati attraverso rinnovazione artificiale e piccoli interventi localizzati con tecniche di ingegneria naturalistica necessarie alla realizzazione dell'intervento di rinnovazione artificiale.

Spese ammissibili

- tagli, abbattimento, rimozione di piante e materiale legnoso danneggiato (ripristino dell'area attraverso piccoli interventi di ingegneria naturalistica)
- fornitura del materiale vegetale per la rinnovazione artificiale
- lavori di impianto e cure colturali, cure post impianto, delimitazione provvisoria dell'area d'intervento
- progettazione e direzione lavori per la realizzazione degli interventi
- cure colturali della rinnovazione dei primi 5 anni: taglio dei ricacci delle esotiche, sfalci, risarcimenti, sostituzione di tutori e delle protezioni individuali ecc.



Entità del contributo e spesa ammissibile

Il valore dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammessa con un limite massimo del contributo erogabile pari a euro 25.000,00.

Azione	Spesa minima ammissibile (€)	Spesa massima ammissibile (€)
Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate	5.000	25.000

Condizioni

1. Alla domanda di pagamento va allegata una relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori, corredata dalla cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile") con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono stati eseguiti i lavori finanziati;
2. Nel caso di interventi su boschi privati possono accedere al presente bando solo coloro che abbiano presentato la segnalazione dei danni nei mesi di ottobre e novembre 2018 al protocollo della Comunità Montana di Valle Trompia (allegare la richiesta protocollata alla domanda);
3. Le domande devono riferirsi a territori compresi nei comuni della Valle Trompia colpiti da eventi meteorici eccezionali come da Allegato L del D.d.s. 446/2019 ovvero: Bovegno, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Polaveno.
4. Non sono ammesse domande per interventi già realizzati (tipologia di intervento), anche parzialmente alla data di presentazione della domanda.

Punteggio priorità

Descrizione		Punteggio
Tipologia del proprietario	Comune	10
	Privato	5
Tipologia di richiedente	Impresa boschiva iscritta all'albo di Regione Lombardia	10
	Altro soggetto	5
Ubicazione	Quota media intervento 700 - 850 m s.l.m	10
	Quota media intervento >900 m s.l.m	5
	Quota media intervento < 750 m s.l.m.	0
Progetto	Progetto esecutivo	20
	Progetto definitivo	15
	Progetto preliminare	10
Esposizione del versante di intervento	Versante con esposizione sud prevalente	5
	Versante con esposizione nord prevalente	2
	Versante con esposizione est o ovest	1
Spesa massima ammissibile	Da euro 5.000,01 a euro 10.000,00	10
	Da euro 10.000,01 a euro 25.000,00	5



BANDO DELLE "MISURE FORESTALI" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N. 31 ARTT. 25 E 26.

ANNO 2020

PARTE TERZA

SCHEMA DELLE AZIONI FINANZIABILI

Per una maggiore corrispondenza con le disposizioni regionali, le azioni finanziabili con il seguente programma sono state indicate con la numerazione adottata dalla Regione Lombardia.

AZIONE 3

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI (SIF)

Beneficiari

Enti pubblici (su reticolo idrografico minore).

Localizzazione degli interventi

Gli interventi dovranno essere realizzati su superfici esterne al "Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico" dell'Autorità di Bacino del fiume Po, come risultante dall'aggiornamento negli studi geologici comunali. Gli interventi devono essere realizzati in aree boscate o sul reticolo idrografico minore.

Tipologie d'intervento

Interventi a scala locale di sistemazione idraulico-forestale: interventi di riassetto idrogeologico, di regimazione idraulica e di consolidamento di versanti in frana e manutenzioni in aree boscate e sul reticolo idrografico minore (ai sensi della d.g.r. 7581/2017 e s.m.i.), finalizzate al mantenimento e al miglioramento del suolo forestale.

Spese ammissibili

- realizzazione di lavori di consolidamento preventivo di superfici a rischio di dissesto, relativi a versanti in frana e al reticolo idrografico minore;
- fornitura dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori;
- progettazione e direzione lavori.

Entità del contributo e spesa ammissibile

Il valore dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammessa con un limite massimo del contributo erogabile pari a euro 25.000,00.

Azione	Spesa minima ammissibile (€)	Spesa massima ammissibile (€)
Sistemazioni Idraulico-Forestali (SIF)	10.000	100.000

Condizioni

1. Gli interventi previsti devono essere realizzati, a parità di efficacia, mediante tecniche di ingegneria naturalistica.
2. Negli interventi di consolidamento e stabilizzazione dei versanti devono essere utilizzate solo le specie arboree e arbustive indicate nell'allegato C del r.r. 5/2007 "Norme Forestali Regionali", adatte alla tipologia forestale presente nell'area di intervento e conformi alle direttive regionali sull'ingegneria naturalistica (d.g.r. 6/6586/1995, d.g.r. 7/29567/1997, d.g.r. 7/48740/2000, d.g.r. 7/2571/2000).
3. Le opere di sistemazione idraulico-forestale devono mantenere la loro funzionalità per almeno cinque anni, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato erogato il saldo del contributo, pena la restituzione dei contributi concessi.
4. Alla domanda di pagamento va allegata una relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori, corredata dalla cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali shapefile) con coordinate in sistema geodetico UTM32/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono stati eseguiti i lavori finanziati.

Punteggio priorità

Descrizione		Punteggio
Richiedente	Comunità Montana	10
	Altro ente pubblico	7
Progetto	Progetto esecutivo	20
	Progetto definitivo	15
	Progetto preliminare	10
Tipologia interventi	Interventi con opere di ingegneria naturalistica superiori al 50% dell'importo lavori	10
	Interventi con opere di ingegneria naturalistica inferiori al 50% dell'importo lavori	5
Spesa massima ammissibile	Da euro 10.000,01 a euro 25.000,00	10
	Da euro 25.000,01 a euro 50.000,00	5
	Da euro 50.000,01 a euro 100.000,00	2



BANDI DELLE "MISURE FORESTALI" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N. 31 ARTT. 25 E 26.

ANNO 2020

PARTE TERZA

SCHEMA DELLE AZIONI FINANZIABILI

Per una maggiore corrispondenza con le disposizioni regionali, le azioni finanziabili con il seguente programma sono state indicate con la numerazione adottata dalla Regione Lombardia.

AZIONE 4

Miglioramenti forestali

Beneficiari

Consorzi Forestali

Finalità

Aiuti per il miglioramento delle foreste previsto dalla pianificazione forestale. Comprende sfolli, diradamenti e manutenzione finalizzati a scopi ambientali e alla valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Tipologie d'intervento

- Sfolli e ripuliture di cedui e fustaie;
- Diradamenti e tagli di curazione;
- Spalcatore;
- Tagli di conversione a fustaia di cedui invecchiati;
- Sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale con specie autoctone

Spese ammissibili

- Esecuzione dei lavori di taglio, depezzatura, allestimento del materiale ed esbosco;
- Rinnovazione artificiale: fornitura del materiale vegetale di specie autoctone, impianto e relative cure;
- Interventi accessori, per una quota massima del 20% dell'importo dei lavori: piste forestali temporanee, rinverdimenti localizzati (con specie erbacee e arbustive), piccole opere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica;
- Progettazione e direzione lavori

Entità del contributo e spesa ammissibile

Il valore dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammessa con un limite massimo del contributo erogabile pari a euro 25.000,00.



Azione	Spesa minima ammissibile (€)	Spesa massima ammissibile (€)
Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate	5.000	25.000

Limiti e divieti

Non sono ammessi:

- a) I tagli di utilizzazione.
- b) I tagli a finalità produttiva, ossia quelli il cui scopo principale è produrre legno a scopo commerciale.
- c) La rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli successivi o diradamenti.
- d) L'impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti.
- e) L'impianto di specie coltivate a breve e media durata.
- f) Gli interventi in contrasto con le prescrizioni delle Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007) e con le deroghe concesse con deliberazione di Giunta Regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.

Non sono ammissibili interventi sui castagneti da frutto.

Condizioni

1. Gli interventi sono finanziabili solo se espressamente previsti da Piani di Assestamento Forestale vigenti o scaduti da non più di 10 anni (con riferimento all'anno di apertura del bando della Comunità montana) o da Piani di Indirizzo Forestale approvati e vigenti, limitatamente agli interventi classificati come "indispensabili" o "utili" in base alla d.g.r. 7728/2008, parte 2, paragrafo 4.9 e s.m.i. e devono rispettare le priorità di intervento individuate dai Piani stessi.
2. Gli interventi previsti in aree non soggette a Piano di Assestamento Forestale devono seguire i modelli selvicolturali (indirizzi selvicolturali) del Piano di Indirizzo Forestale.
3. Nel caso di interventi il cui richiedente è un Consorzio forestale, gli interventi devono riguardare una superficie maggiore di 5 ha.
4. Gli interventi devono essere attuati:
 - a. con asportazione di almeno il 35% dei soggetti presenti, nel caso di conversioni ad alto fusto di cedui invecchiati;
 - b. con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti, nel caso di sfolli e diradamenti;
 - c. con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti, nel caso di tagli per la sostituzione graduale degli impianti artificiali di conifere fuori areale;
 - d. ricorrendo esclusivamente a specie autoctone coerenti con la tipologia forestale presente, nel caso di sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale.
5. I lavori devono essere realizzati da imprese boschive iscritte all'Albo regionale o con analoghe qualifiche attestata da altre Regioni o Stati membri dell'Unione Europea; se il beneficiario è un Consorzio forestale o un Ente Pubblico, i lavori possono essere anche realizzati in amministrazione diretta dal beneficiario stesso.
6. Nel caso in cui il beneficiario sia gestore di un Piano di Assestamento Forestale deve dichiarare (compilando il modulo in allegato G) di rispettare quanto previsto dall'art. 45 del r.r. 5/2007, relativamente all'obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita del legname.

7. Alla domanda di pagamento va allegata una relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori, corredata dalla cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile") con coordinate in sistema geodetico UTM32/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono stati eseguiti i lavori finanziati

8. I bandi delle Comunità montane possono imporre che i lavori sia svolti esclusivamente da:

- a. imprese boschive iscritte all'albo regionale di cui all'art. 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri stati UE;
- b. consorzi forestali di cui all'articolo 56 della l.r. 31/2008;
- c. enti pubblici (in amministrazione diretta).

Punteggio priorità

Descrizione		Punteggio
Richiedente	Consorzio forestale	10
		5
Ubicazione	Rimboschimenti di conifere	15
	Boschi a prevalenza di latifoglie	5
	Boschi a prevalenza di resinose	0
Progetto	Progetto esecutivo	20
	Progetto definitivo	15
	Progetto preliminare	10
Tipologia di intervento	Tagli di conversione a fustaia di cedui invecchiati	10
	Diradamenti, tagli di cuazione, sfolli e ripuliture di cedui e fustaie	5
	Spalcature	0
Spesa massima ammissibile	Da euro 5.000,01 a euro 15.000,00	10
	Da euro 15.000,01 a euro 25.000,00	5



BANDO DELLE "MISURE FORESTALI" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N. 31 ARTT. 25 E 26.

ANNO 2020

SCHEMA DELLE AZIONI FINANZIABILI

Per una maggiore corrispondenza con le disposizioni regionali, le azioni finanziabili con il seguente programma sono state indicate con la numerazione adottata dalla Regione Lombardia.

AZIONE 6

Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali

Beneficiari

Comuni, Comunità Montane e soggetti privati gestori delle infrastrutture viarie di uso collettivo inserite nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) approvati.

Tipologie d'intervento

Manutenzione straordinaria di tracciati esistenti inseriti nei Piani della Viabilità Agro-silvo-pastorale (Piani VASP) parti integranti dei Piani di Indirizzo Forestali ai sensi dell'art. 59 della l.r. 31/2008; i tracciati oggetto degli interventi devono essere registrati nell'applicativo SIVASP nello stato di strada "validata" che certifica la loro regolarità nei confronti della Valutazione Ambientale Strategica.

Spese ammissibili

- esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade agro-silvo-pastorali, ai sensi dell'art. 71, comma 3 del r.r. 5/2007;
- fornitura dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori;
- per una quota massima del 15% dell'importo dei lavori, realizzazione e posa di barriere e di cartellonistica agli accessi delle strade agro-silvo-pastorali per far rispettare il divieto di transito;
- progettazione e direzione lavori.

Limiti e divieti

Non sono ammissibili a finanziamento i lavori:

- di asfaltatura della sede stradale;
- di ordinaria manutenzione alla viabilità agro-silvo-pastorale, come indicati all'art. 71, comma 2 del r.r. 5/2007;

Condizioni

1. La realizzazione dei lavori di consolidamento delle scarpate e di regimazione delle acque superficiali deve essere effettuata, a parità di efficacia, con opere di ingegneria naturalistica.
2. Le strade agro-silvo-pastorali finanziate devono mantenere la loro finalità e rimanere incluse nel Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale per almeno cinque anni, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato erogato il saldo del contributo, pena la restituzione dei contributi concessi.
3. Ove tecnicamente possibile, eventuali nuovi tornanti devono essere realizzati in piano e quindi provi di pavimentazione o asfaltatura.



4. La pavimentazione o asfaltatura non è ammissibile nei tratti con pendenza longitudinale inferiore al 12%; nei tratti con pendenza longitudinale superiore al 12% e fino al 18% deve essere impiegata solo se non sono possibili defferenti soluzioni tecniche.
5. Alla domanda di pagamento va allegata una relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori, corredata dalla cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali shapefile) con coordinate in sistema geodetico UTM32/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono stati eseguiti i lavori finanziati.

Entità del contributo e spesa ammissibile

Il valore dell'aiuto è pari al 80% della spesa ammessa con un limite massimo del contributo erogabile pari a euro 30.000,00.

Azione	Spesa minima ammissibile (€)	Spesa massima ammissibile (€)
Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali	10.000	30.000

Punteggio priorità

	Descrizione	Punteggio
Richiedente	Comune o Comunità Montana	10
	Soggetto privato gestore	5
Progettazione	Progetto esecutivo	20
	Progetto definitivo	15
	Progetto Preliminare	10
Tipologia	Strada a servizio plurimo (bosco e alpeggi)	10
	Strada a servizio prevalente del bosco	5
	Strada a servizio prevalente degli alpeggi	5
Spesa massima ammissibile	Da euro 10.001,01 euro 15.000,00	10
	Da euro 15.001,01 euro 30.000,00	5



BANDO DELLE "MISURE FORESTALI" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N. 31 ARTT. 25 E 26.

ANNO 2020

SCHEMA DELLE AZIONI FINANZIABILI

Per una maggiore corrispondenza con le disposizioni regionali, le azioni finanziabili con il seguente programma sono state indicate con la numerazione adottata dalla Regione Lombardia.

AZIONE 9

Predisposizione e aggiornamento dei Piani di Assestamento Forestale (PAF)

Azione in regime di Reg. (UE) n. 1407/2013 *de minimis*: il soggetto beneficiario non potrà ricevere contributi in tre anni per un importo totale superiore a 200.000 €.

Beneficiari:

Comuni e imprese proprietarie o conduttrici di boschi.

Tipologie d'intervento

Nel presente bando, l'Azione 9 della d.g.r. n. X/6527/2017 "Predisposizione e aggiornamento piani di assestamento forestale" viene attivata nel 2020 esclusivamente per l'aggiornamento dei Piani di Assestamento Forestale scaduti.

Spese ammissibili

- a) Rilievi in loco;
- b) Analisi di supporto;
- c) Operazioni di confinazione;
- d) Identificazione e contrassegnatura degli alberi a invecchiamento a tempo indefinito;
- e) Calcoli e predisposizione del piano.

Limiti e divieti

Sono finanziabili per l'aggiornamento esclusivamente i Piani di Assestamento:

1. che riguardano superfici a bosco produttive di almeno 100 ha;
2. in cui, nell'ultimo periodo di validità, è stata utilizzato almeno il 50% della ripresa prevista dal Piano stesso oppure il 30% della ripresa e il 50% delle migliorie (in termini di importi), come risultanti dal Libro Economico.

Condizioni

1. Il soggetto beneficiario del contributo deve conferire l'incarico ad un tecnico entro e non oltre 4 (quattro) mesi dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento.
2. I Piani di Assestamento Forestale devono essere aggiornati secondo i criteri approvati con decreto n. 11371 del 01.12.2014 - Approvazione dell'elaborato "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale di Regione Lombardia" e nel rispetto delle indicazioni contenute nella nota prot. M1.2018.0009477 del 12/02/2018, che prevede, fra l'altro, l'invio dei Piani a Regione Lombardia - DG Agricoltura Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e

della Montagna, e ad ERSAF per una prima verifica dei dati già al momento della consegna della prima bozza.

3. Le particelle devono essere delimitate sul terreno, anche in maniera sommaria per le particelle fisiografiche.
4. Il soggetto beneficiario deve consegnare, entro tre anni dall'ammissione a finanziamento, la copia definitiva del Piano, completa di tutti i pareri necessari all'Ente Forestale competente per l'approvazione, pena la decadenza totale del contributo e la restituzione dei fondi con gli interessi legali.
5. Il Piano deve essere approvato entro i successivi dodici mesi, pena la decadenza totale del contributo e la restituzione dei fondi con gli interessi legali.
6. La relazione e le tabelle dei dati dei piani vanno redatte in formato A4, stampati in fronte retro. Le tavole devono trovare alloggiamento in apposita tasca.
7. La copertina, rigida, deve avere come titolo "Piano di Assestamento Forestale della proprietà...." e i riferimenti di legge (art. 47 l.r. 31/2008). Il colore della copertina deve essere rosso.
8. Allegato al Piano va fornito un dischetto coi dati cartografici (poligoni digitali shapefile con coordinate in sistema geodetico UTM32/WGS84), e con tutti gli elaborati, in formato pdf e in formato aperto.
9. Una copia integrale del Piano (cartografia e dischetto) deve essere consegnata a Regione Lombardia - DG Agricoltura Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna, contestualmente all'approvazione da parte della Comunità Montana.

Entità del contributo e spesa ammissibile

Il valore dell'aiuto è pari al 80% della spesa ammessa con un limite massimo del contributo erogabile pari a euro 35.000,00.

Tipologie	Superficie boscata in ettari		Spesa massima ammissibile (€)
Revisione PAF	da 100,00	a 500	15.000,00
Revisione PAF	da 500,01	a 1.000	30.000,00
Revisione PAF	da 1000,01	a 1.500	45.000,00
Revisione PAF	da 1.500	in poi	60.000,00

Punteggio priorità

Descrizione		Punteggio
Richiedente	Comune	20
	Imprese proprietarie o conduttrici di boschi	7
Progetto	Rinnovo di un P.A.F. esistente	20
	Realizzazione di un nuovo P.A.F.	7
Superficie	Da 100,01 a 1.000,00 ha	7
	Da 1.000,01 a 1.500,00 ha	10
	Da 1.500,01 a 3.000,00 ha in poi	20
	Da 3.000,01 in poi	30
Spesa massima ammissibile	Da euro 15.000,01 a euro 45.000,00	10
	Da euro 45.000,01 a euro 60.000,00	5
	Da euro 60.000,01 in poi	2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

(Artt. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto	_____			(Nome Cognome)
nato/a a	_____	(____)	il _____/_____/_____	(Comune) (Prov.) (gg/mm/aaaa)
residente in	_____	(____)	_____	(Comune) (Prov.) (Via, Piazza, ecc.) (n.)

in qualità di:

<input type="checkbox"/>	legale rappresentante della società _____	(Ragione sociale)		
<input type="checkbox"/>	titolare dell'impresa _____	(Denominazione)		
con sede in:	_____	(____)	_____	(Comune) (Prov.) (Via, Piazza, ecc.) (n.)
Tel.	_____	C.F./P.IVA:	_____	

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come Aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:

- di non essere impresa in difficoltà, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014, in quanto applicabile

[deve essere sottoscritta una sola alternativa]

- di non avere chiesto e/o ricevuto altri contributi comunitari, nazionali e regionali a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento,
- di avere chiesto e/o ricevuto altri contributi comunitari, nazionali e regionali a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento, che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

[se l'impresa ha chiesto/ricevuto altri contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue:

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____, _____	____/____/____

_____	_____	€ _____ , _____	____ / ____ / _____
_____	_____	€ _____ , _____	____ / ____ / _____

inoltre

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato, in occasione di ogni successiva erogazione

Luogo e data, _____

Firma del dichiarante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN 'DE MINIMIS'

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA	

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento	Pubblicato in BUR

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale
- Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo, come modificato dal Reg. UE 316/2019
- Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,

ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente¹, altre imprese.
- che l'impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta analoga dichiarazione:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta analoga dichiarazione:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Sezione B - Rispetto del massimale

che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il ___/___/___ e termina il ___/___/___;

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)

2.1 - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni²;

2.2 - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni³.

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis' ⁴	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁵	
1								
2								
3								
TOTALE								

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;

che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**;

che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**.

² In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)

³ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)

⁴ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto de minimis: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁵ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Sez.B).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 'DE MINIMIS'

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime *'de minimis'* è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti *'de minimis'* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione *'de minimis'* si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla "impresa unica". Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le

informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in *'de minimis'* ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti *'de minimis'*; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti *'de minimis'* ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti *'de minimis'* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *'de minimis'* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *'de minimis'* nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *'de minimis'* nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *'de minimis'* di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *'de minimis'* nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti *'de minimis'* pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti *'de minimis'* ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del *'de minimis'* in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto *'de minimis'* era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto *'de minimis'* imputato al ramo ceduto.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti *'de minimis'*.

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti *'de minimis'* godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente _____
(denominazione/ragione sociale, forma giuridica)

in relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BURL

Per la concessione di aiuti *'de minimis'* di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 del 24 dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *'de minimis'* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *'de minimis'* nel settore agricolo, come modificato dal Reg. UE 316/2019
- Regolamento n. 717/2014 *'de minimis'* nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 *'de minimis'* SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARA⁶

1.1 - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto *'de minimis'*.

2.2 - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti *'de minimis'*.

(*Aggiungere righe se necessario*)

⁶ Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

n.	Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis' ⁷	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁸	
1								
2								
3								
TOTALE								

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

data, _____

⁷ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto 'de minimis': Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁸ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DETRAIBILITA' I.V.A.

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ____/____/____, residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____,
Codice Fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante di _____

Codice Fiscale _____, con riferimento alla domanda di aiuto n. _____, presentata il ____/____/____, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

che l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), relativa alle spese per gli interventi previsti nella domanda di aiuto, è:

[*deve essere sottoscritta una sola alternativa*]

interamente detraibile (artt.19, 1° comma e 19 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

parzialmente detraibile nella percentuale del _____% (art. 19, 3° comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

non detraibile perché riguardante attività non rientranti nella fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

non detraibile perché riguardante attività commerciale rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 36/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

SI IMPEGNA

altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

PROSPETTO VARIANTI

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante

Codice SIARL	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				

Luogo e data

Firma del beneficiario

da allegare alla domanda di richiesta di saldo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ___/___/___, residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____,
Codice Fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante di _____,
Codice Fiscale _____, con riferimento alla domanda di aiuto n. _____,
presentata il ___/___/___, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

ai fini dell'erogazione dell'agevolazione

- di non avere percepito finanziamenti per gli interventi oggetto della domanda di aiuto suddetta, attraverso altre "fonti di aiuto" corrispondenti;
- di essere di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente, per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
se il soggetto è destinatario di un'ingiunzione di recupero [*deve essere sottoscritta una sola alternativa*]:
 di aver rimborsato per intero l'importo oggetto dell'ingiunzione di recupero,
 di aver depositato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero in un conto corrente bloccato.

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

da allegare alla domanda di richiesta di saldo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ___/___/___, residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____,
Codice Fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante di _____

Codice Fiscale _____, con riferimento alla domanda di aiuto n. _____, presentata il ___/___/___, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

ai fini dell'erogazione dell'agevolazione

con riferimento al Piano di Assestamento Forestale di.....

- di rispettare l'obbligo di accantonamento del 30% degli utili del Piano di Assestamento Forestale previsti dall'art. 45 comma 1 del r.r. 5/2007;
- di aver accantonato complessivamente la somma totale di €.....
- di aver speso tale accantonamento nel rispetto dell'art. 45 comma 4 del r.r. 5/2007 e in particolare per.....
.....
.....
.....

- di essere di non essere
destinatario di un ordine di recupero pendente, per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

se il soggetto è destinatario di un'ingiunzione di recupero [deve essere sottoscritta una sola alternativa]:

- di aver rimborsato per intero l'importo oggetto dell'ingiunzione di recupero,
- di aver depositato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero in un conto corrente bloccato.

Luogo e data _____

Il segretario generale o dirigente competente
(nome, cognome, firma e timbro dell'Ente)
